



CONVENZIONE

per attività di studi- ricerca- sperimentazione-formazione - valorizzazione

tra

IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, dott. Carmelo Malacrino nato a Catanzaro il 30 maggio 1971 (da ora in poi denominato **MArRC**)

- da una parte

E

L'ISTITUTO PER I PROCESSI CHIMICO-FISICI – CNR Dipartimento di Chimica e Tecnologia dei Materiali avente sede in Messina viale Ferdinando Stagno D'Alcontres,37 - CAP 98158 rappresentato legalmente dal DIRETTORE DOTT. ONOFRIO MARAGO'

- dall'altra

(di seguito denominate “**Parti**”)

VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il provvedimento di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- il D.M. del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.;
- il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante “La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep..Decreti n. 146 del 23.03.17)
- l’art. 29 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, che statuisce che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata anche mediante le attività di studio e ricerca;
- l’art.15 della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.
- l’interesse manifestato dall’Istituto per i Processi Chimico-Fisici del CNR con nota prot. n.1290-A del 10.05.2023
- la Determina Dirigenziale rep.n.164 del 18.05.2023

CONSIDERATO

che il D. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, all’art. 29 statuisce che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata anche mediante le attività di studio e ricerca;



che il MARRC ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale ed immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali nei settori dell'archeologia, dell'antropologia, della demotnoantropologia, dell'etnografia e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico;

che presso il MARRC operano laboratori di ricerca scientifica in ambito archeologico e laboratori di conservazione e restauro che svolgono attività sia di conservazione che di ricerca metodologica nell'ambito della conservazione dei beni;

che l'ISTITUTO per i PROCESSI CHIMICO-FISICI – CNR è centro primario della formazione e della ricerca scientifica ed ha il compito di perseguire attività di trasferimento produttivo delle conoscenze anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati;

che l'ISTITUTO per i PROCESSI CHIMICO-FISICI – CNR inserito all'interno del Dipartimento di Chimica e Tecnologia dei materiali opera da anni, insieme agli altri Istituti dello stesso dipartimento, nel campo della diagnostica dei beni culturali e nell'ambito dello sviluppo e della sintesi di nuovi materiali e metodologie di questo settore;

che l'ISTITUTO per i PROCESSI CHIMICO-FISICI – CNR ha tra i propri fini lo svolgimento di attività di ricerca, la sua promozione e diffusione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e delle relative applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università ed Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

che le parti sono interessate a rinnovare una reciproca collaborazione intrapresa negli anni scorsi e finalizzata a consolidare relazioni in attuazione di una condivisa programmazione di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale;

che è interesse delle parti formalizzare tale volontà attraverso un apposito atto convenzionale, tutto ciò premesso e considerato le parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo

Le parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, sia sul piano di progetti didattici che sul piano di progetti di ricerca scientifici e culturali, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale.

Con il presente accordo le parti, per tutta la durata prevista, si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti ambiti: Ricerca /Studio /Valorizzazione.

Art. 2 (Obblighi delle parti)

Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a svolgere le attività di propria competenza, come specificate nell'art.4, con la massima cura e diligenza - sulla base delle disposizioni operative indicate dal referente dell'attività autorizzata - ed altresì ad informarsi reciprocamente in ordine alle attività effettuate.

Art. 3 (Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività restano a carico delle parti che risultano promotrici delle attività stesse. La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario né a carico del MARRC né a carico dell'ISTITUTO per i PROCESSI CHIMICO-FISICI – CNR



Art. 4 (Atti esecutivi)

Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo eventualmente attraverso la stipula di specifici atti esecutivi, sottoscritti dal referente per il Museo, dott. Carmelo Malacrino, e per l'ISTITUTO per i PROCESSI CHIMICO-FISICI – CNR dal direttore Dott. Onofrio Maragò

Art. 5 (attività ulteriori)

Il MArRC dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta dell'ISTITUTO per i PROCESSI CHIMICO-FISICI – CNR conferenze illustrative ed eventuali tirocini formativi.

Art. 6 (Referenti)

I referenti dell'accordo di collaborazione sono:

per il MArRC il Direttore dott. Carmelo Malacrino

per che l'ISTITUTO per i PROCESSI CHIMICO-FISICI – CNR il direttore Dott. Onofrio Maragò

Art. 7 (Proprietà intellettuale)

I risultati degli studi e della ricerca dovranno essere resi noti al MArRC, il quale dovrà essere menzionato in eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di reciproca collaborazione.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Art. 8 (Diritto di immagine)

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente accordo non implica alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MArRC per fini commerciali e/o pubblicitari.

Tale utilizzo straordinario rispetto all'attività istituzionale dovrà essere regolato da specifico accordo e compatibile con la tutela dell'immagine del MArRC nonché soggetto a consenso espresso della Direzione del MArRC.

Art. 9 (Altre modalità di collaborazione)

Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento delle finalità oggetto del presente accordo.

Art. 10 (Durata dell'accordo)

La presente Convenzione avrà durata di anni TRE (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovato se non per espressa manifestazione di volontà delle parti.

Art. 11 (Recesso e risoluzione)

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno due mesi notificato alla controparte tramite e-mail istituzionali.



Art. 12 (Copertura assicurativa)

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano che l'ISTITUTO per i PROCESSI CHIMICO-FISICI – CNR provvederà alla copertura assicurativa per il personale che accederà agli spazi del MArRC e risponderà per gli eventuali danni cagionati a terzi.

Art. 13 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano il personale dell'ISTITUTO per i PROCESSI CHIMICO-FISICI – CNR è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 14 (Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole. Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

Art. 15 (Registrazione)

La Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse

Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005

Per il MArRC

Per l' ISTITUTO per i PROCESSI CHIMICO-FISICI

Dipartimento di Chimica e Tecnologia dei Materiali

Direttore

Direttore

Dott. Carmelo Malacrino

Dott. Onofrio Maragò
